

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE 21 FEBBRAIO 2018, N. 5

Disposizioni urgenti in materia di elezione dei presidenti delle province e dei consigli provinciali. Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)

Art. 1

Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 2 del 2016 (Presidente della provincia)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), sono aggiunti i seguenti:

"3 bis. Il presidente della provincia dura in carica quattro anni.

3 ter. Il presidente della provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco.

3 quater. Nella prima elezione dei presidenti delle province non si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), e successive modifiche ed integrazioni."

Art. 2

Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2016 (Consiglio provinciale)

1. Nell'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 4, dopo le parole: "sul voto ponderato di cui all'articolo 28." sono aggiunte le seguenti: "I sindaci e i consiglieri comunali delle zone omogenee esprimono il voto per il presidente nel relativo seggio.";

b) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

"6 bis. Le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali sono indette dal Presidente della Regione e si svolgono in una data compresa tra il quarantacinquesimo giorno successivo alla data del primo turno delle consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali e non oltre il 15 ottobre 2018.

6 ter. Gli amministratori straordinari di cui all'articolo 24, comma 7, rimangono in carica fino all'insediamento dei nuovi organi."

Art. 3

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).